

2. la trasmissione del presente provvedimento al richiedente geom. Fabio FAGO, in qualità di Responsabile del procedimento c/o la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Taranto;
3. l'inserimento dei dati del presente provvedimento, nell'elenco delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Taranto, nonché la trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto ed in via telematica alla Regione Puglia ai sensi della Delibera di G.R. n. 2905 del 20/12/2012.
4. Di dare atto che:
  - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
  - il presente provvedimento ha durata quinquennale, assume efficacia dal giorno in cui viene rilasciato il titolo edilizio e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.
5. Di dare altresì atto che:
  - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Puglia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
  - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Taranto, li 25/06/2015

Il Responsabile dell'Ufficio Paesaggio  
arch. Giuseppe CITO



COMUNE DI TARANTO  
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILITÀ  
UFFICIO PAESAGGIO

Prat. n. 93/2014

ATTO N. 79/2015

### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, per la realizzazione di opere di completamento della rete fognaria a servizio degli abitati San Vito – Lama – Carelli

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PAESAGGIO

#### Visti:

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
- il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;
- la Legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 32;
- il D.M. 01 agosto 1985 (G.U. n. 30 del 06/02/1986);
- la Legge Regione Puglia 31 maggio 1980 n. 56 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Puglia 24 marzo 1995, n. 8;
- la Legge Regione Puglia 15 marzo 1996, n. 5;
- la Delibera di Giunta Regione Puglia n. 1748 del 15 dicembre 2000
- la Legge Regione Puglia 7 ottobre 2009, n. 20, ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazioni n. 2273/2009, 2171/2010 e 299/2010;
- le Delibere di Giunta Regione Puglia n. 1435 del 02 agosto 2013 e n. 2022 del 29 ottobre 2013
- la Delibera di Giunta Regionale Puglia n. 176 del 16 febbraio 2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 in data 23/03/2015).

**Vista** l'istanza presentata dal geom. Fabio FAGO, in qualità di Responsabile del procedimento c/o la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Taranto, inoltrata in data 09/12/2014, prot. n. 181641, relativa alla richiesta di *Autorizzazione Paesaggistica* per la realizzazione di opere completamento della rete fognaria a servizio degli abitati San Vito – Lama – Carelli e per la realizzazione di un impianto di sollevamento su un lotto sito in località Taranto – Lama alla Via Girasoli, riportato in Catasto al foglio di mappa 298 p.lla 157.

**Visti** gli elaborati progettuali e la relativa documentazione allegati redatti dall'ing. Gianmario CONFORTI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari al n. 8853/A.

**Visto** che le opere esistenti sono state realizzate con progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 20/02/2004, in esecuzione del Decreto n. 195 del 18/06/2002 del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Puglia che approvava, "il Programma stralcio degli interventi urgenti finalizzati all'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, (...)"

**Vista** la scheda istruttoria paesaggistica, dalla quale si evince che l'immobile ricade:

- "Zona di Verde Vincolato" A2, regolamentata dall'art.14 delle N.T.A.nella fascia dei 300 mt. dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale.;

- in zona assoggettata a tutela ai sensi del Titolo I, Parte III del D.L.vo 42/2004;
- in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.
- Fuori dalla perimetrazione dei territori costruiti di cui all'art. 1.03, commi 4 e 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, individuati con Delibera di C.C. n. 57 del 05.08.2009 in seguito alla definitiva "attestazione di coerenza" rilasciata, ai sensi dell'art. 5.05 punto 6 delle N.T.A., con nota prot. n. 5788/06 in data 28.05.2009 dal Servizio Urbanistico Regionale e con le successive note prot. n. A00145/233 del 10/01/2013 e n. A00145/11478 del 17/12/2013.

**Accertato che:**

Dalla verifica del progetto con gli elaborati del P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 in data 23/03/2015), emerge che l'area oggetto dell'intervento

- relativamente alle **componenti idrologiche** individuate dall'art. 40 ed incluse nella struttura idro-geomorfologica:
  - **ricade nella delimitazione dei territori costieri** (aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n.42/2004), definita dall'art. 41 punto 1 e per la quale si applicano le prescrizioni di cui all'art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R.;
  - **ricade nella perimetrazione del vincolo idrogeologico** (ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n.42/2004), definita dall'art. 42 punto 3 delle N.T.A. del P.P.T.R.;
- relativamente alle **componenti botanico-vegetazionali** individuate dall'art. 57 ed incluse nella struttura ecosistemica ed ambientale:
  - **ricade nella delimitazione delle aree di rispetto dei boschi** (ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n.42/2004), definita dall'art. 59 punto 4 e per la quale si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 63 delle N.T.A. del P.P.T.R.;
- relativamente alle **componenti culturali ed insediative** individuate dall'art. 74, incluse nella struttura antropica e storico-culturale:
  - **ricade nella delimitazione dei beni paesaggistici – immobili e aree di notevole interesse pubblico** aree tutelate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. d, del D.Lgs. n.42/2004 - D.M. 01/08/1985. Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale jonica-salentina sita nei Comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria istituito ai sensi della L. 1497/39), definiti dall'art. 75 punto 1 e per la quale si applicano le prescrizioni di cui all'art. 79 delle N.T.A. del P.P.T.R. (contenute nella scheda di identificazione della specifica disciplina d'uso PAE0142).

Come innanzi evidenziato l'intervento in questione non rientra nella perimetrazione dei territori costruiti e pertanto da sottoporre alle misure di salvaguardia di cui all'art. 105 della N.T.A.; tuttavia, considerata la rilevanza pubblica dell'intervento, si ritiene l'intervento tra le opere ammissibili ai sensi dell'art. 45, comma 3lett. b6 e b7

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 106, comma 8 delle N.T.A. dalla data di approvazione del P.P.T.R. è cessata l'efficacia del P.U.T.T./P.

**Visto** il parere *pro veritate* espresso, con nota prot. n. 173918 del 26/11/2013, dall'Avvocatura di questo Civico Ente.

**Visto** che in data **11/03/2015**, conseguentemente all'istruttoria tecnica, l'istanza è stata sottoposta alla Commissione Comunale per il Paesaggio, che ha espresso il seguente parere: *"(...)il contesto paesaggistico, in cui il manufatto realizzato si colloca, è caratterizzato dalla presenza di una sporadica edificazione destinata per lo più a residenze stagionali, adiacente ad una zona più urbanizzata, al cui servizio il manufatto si colloca. Allo stato attuale, come si evince dal rilievo fotografico allegato è stata realizzata tutta la rete interrata e parte della struttura intelaiata (pilastri) del manufatto stesso ed è presente vegetazione spontanea diffusa;*

- *l'intervento è considerato di rilevanza pubblica ed è ammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera b6 e b7 come specificato dalla scheda istruttoria allegata; inoltre è ritenuta opera indispensabile per l'intera area urbanizzata (rif. Pag. 7 nell'elaborato "Relazione Paesaggistica")*;
- Ciò considerato questa Commissione esprime **parere favorevole** esclusivamente ai fini paesaggistici, con le seguenti **prescrizioni**, ai fine di migliorare l'inserimento del manufatto nel contesto paesaggistico:*
- *divieto di eliminazione della vegetazione spontanea esistente;*
  - *realizzazione di siepe perimetrale lungo la recinzione con specie della macchia mediterranea;*
  - *limitare i percorsi pedonali e carrabili a quelli strettamente necessari alla gestione dell'impianto ed alla sua manutenzione, escludendo la bitumazione e qualsiasi altra opera di impermeabilizzazione;*
  - *utilizzare per le facciate dell'edificio materiali lapidei naturali e locali, compatibili con il contesto e dai cromatismi chiari.(...)"*.

**Dato atto che:**

- in data 08/05/2015, con nota protocollo n. 72709 del 07/05/2015 è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto, al fine di acquisirne il parere vincolante, la documentazione prevista dall'art. 146 comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dal D.P.C.M. 12/12/2005.
- in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dall'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

**Vista** la nota prot. n. 0008550 del 10/06/2015 con la quale la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto ha espresso il seguente parere: *"(...) rilevata la conformità alle N.T.A. del P.P.T.R., dettato con Delibera di G.R.- n.1435 del 02.08.2013, esprime, **parere favorevole con prescrizioni** per le seguenti motivazioni:*

- *le opere di completamento della rete fognaria previste in progetto, di pubblica utilità, non comportano significativa alterazione del contesto paesaggistico tutelato.*
- Questa Soprintendenza condivide, facendo proprie, le prescrizioni dettate dalla Commissione locale per il Paesaggio di codesto Comune(...)"*.

**Preso atto** dei **pareri favorevoli con prescrizioni** sopra richiamati e delle relative motivazioni.

**Considerato** che la competenza amministrativa al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Comune, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con Delibera di Giunta Regionale n.° 2171 del 11 ottobre 2010.

**DETERMINA**

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 relativamente all'istanza presentata dal geom. Fabio FAGO, in qualità di Responsabile del procedimento c/o la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Taranto, sulla base degli elaborati tecnici allegati e delle condizioni dettate dalla Commissione Paesaggio e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto, di rilasciare

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

per la realizzazione di opere completamento della rete fognaria a servizio degli abitati San Vito – Lama – Carelli e per la realizzazione di un impianto di sollevamento su un lotto sito in località Taranto – Lama alla Via Girasoli , riportato in Catasto al foglio di mappa 298 p.lla 157.

**DISPONE**

1. **che siano osservate le condizioni dettate nel richiamato parere della Commissione Paesaggio e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto.**